

## EMERGENZA COVID-19

### Decreto "Cura Italia": Richiesta codice PIN INPS per accedere agli incentivi per professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti

Con la pubblicazione del Decreto "Cura Italia" nella Gazzetta Ufficiale n. 70, ed in vigore dal 17 marzo, sono state previste una serie di misure fiscali a sostegno di imprese e famiglie per le quali pare sia necessario essere in possesso del PIN dispositivo INPS.

Si ritiene opportuno che illustrare la richiesta del PIN personale (tutti come persone fisiche, compresi i soci di società che lo chiederanno ciascuno personalmente) che può avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) presso le **sedì INPS** (in tal caso, il PIN sarà dispositivo), **al momento chiuse**;
- 2) **online**<sup>1</sup>, attraverso la procedura di richiesta PIN al link: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do>;
- 3) tramite **Contact center**, chiamando il numero verde **803 164** da rete fissa (gratuito) oppure **06 164 164** da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

Il PIN ottenuto online o tramite il Contact center è di tipo ordinario. Per richiedere prestazioni e benefici economici occorre dunque convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo in sede di primo accesso e seguendo la procedura guidata del sito.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al link di INPS: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47195> ove potrete verificare gli aggiornamenti, che sono pressoché giornalieri.

Si riportano di seguito le misure previste per le quali è necessario il PIN dispositivo INPS.

#### Congedi ed indennità per i professionisti, lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti

##### Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti e per quelli iscritti alla gestione separata dell'INPS

Previsto il diritto a fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione scolastica, per i figli di età non superiore a 12 anni, con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 d.lgs. 151/2001.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Specifiche norme sono poste in riferimento ai figli con disabilità.

In ogni caso, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo di cui sopra, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di fermo scolastico.

Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS, che provvede al monitoraggio sulla base delle domande pervenute.

##### Indennità per professionisti e lavoratori autonomi

Viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore dei liberi professionisti

<sup>1</sup> Richiesta codice PIN: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46673%3b46674%3b&lastMenu=46674&iMenu=1>



titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Le predette indennità sono incumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Le informazioni contenute in questa circolare sono esclusivamente a scopo informativo e non fanno riferimento ad alcuna particolare situazione specifica, pertanto possono non contenere tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale.